

Scatola nera verso la portabilità

Sconti e prova legale ancora in attesa

Rc auto

Il nuovo Ddl Concorrenza prevede l'uso dei dati anche per chi cambia compagnia

Il pieno riconoscimento in caso di sinistri arriverà con un Dm atteso dal 2012

Maurizio Hazan

La scatola nera è da anni grande incompiuta della Rc auto: in mancanza della regolamentazione attuativa prevista sin dal Dl 1/2012 e poi dagli articoli 132-ter e 145-bis aggiunti nel 2017 al Codice delle assicurazioni (Cap), non si sa nemmeno cosa esattamente debba intendersi per black box. Ora nel Ddl Concorrenza 2024 (bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e inviato in Parlamento) si prova a disciplinarla in modo transitorio, soprattutto per evitare che possa diventare strumento di fidelizzazione forzata degli assicurati, visto che la scatola nera si è molto diffusa sul mercato.

Resta il problema del valore probatorio dei dati della scatola nera in caso d'incidente.

Regole in attesa, contratti liberi

Il Ddl regola la portabilità di alcuni dati registrati dalla box (su chilometraggi e tipi di percorsi), per consentire all'assicurato di farsi quotare il rischio da un'altra compagnia. E stabilisce che il proprietario, alla scadenza della polizza, può far di-

stallare senza costi il dispositivo.

Il Dl 1/2012 - quando ci saranno i Dm attuativi che stabiliranno le caratteristiche tecniche e funzionali del dispositivo - imporrà alle imprese assicurative di premiare, con sconti tariffari «significativi», chi, per ridurre i rischi d'incidente, accetta un «monitoraggio» che consenta l'obiettiva ricostruzione di eventuali sinistri, la deterrenza di condotte di guida pericolose e un miglior controllo del rischio da parte delle compagnie (anche per una sua più corretta tariffazione).

Per ora invece, in assenza della black box «di legge», le regole sono quelle dei contratti o delle politiche tariffarie di ciascuna compagnia.

Il valore probatorio dei dati

Un tema molto delicato che resta aperto è il valore probatorio da attribuire oggi alle risultanze delle scatole nere nell'accertamento della dinamica del sinistro. L'articolo 145-bis dal Cap, quando sarà a regime, darà loro valore di piena prova legale «dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo». Ad oggi non può essere così: lo ha ribadito di recente la Cassazione (ordinanza n. 13725/2024) chiarendo che - essendo la norma rimasta inattuata - non si potrà «attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri» (nel merito si veda anche la sentenza 28 agosto 2024 del Tribunale di Napoli Nord).

LA NORMA PROPOSTA

Ddl Concorrenza, articolo 20

Il testo varato dal Consiglio dei ministri il 26 luglio e ora inviato al Parlamento stabilisce che:

● «nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-bis, comma 2 e comma 3, del codice delle assicurazioni private... e della conseguente piena interoperabilità dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter..., al fine di favorire la concorrenza..., sono vietate le clausole che impediscono o limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza annuale del contratto, il dispositivo... fermo restando il diritto dell'impresa assicurativa di ottenerne la restituzione»

● «l'assicurato può richiedere, per il tramite della compagnia..., al provider di telematica assicurativa che gestisce il dispositivo...installato su richiesta della compagnia assicurativa o che è presente sul veicolo quale dotazione di fabbrica, i dati relativi alla percorrenza complessiva, alla percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade e all'orario, diurno o notturno, di percorrenza negli ultimi 12 mesi. Tali dati sono resi accessibili...a titolo gratuito, in un formato strutturato, con modalità di uso comune e leggibile da dispositivo automatico»

I dati registrati dalla box - al netto di perplessità e diffidenze diffuse sulla loro attendibilità tecnica (si pensi alla non sempre esatta geolocalizzazione dei veicoli, in carenza di segnale) - continuano dunque a poter essere liberamente apprezzati dal giudice, quale elemento indiziaro nel contesto del più ampio quadro istruttorio raccolto in giudizio.

Ciò non vuol necessariamente dire che nella ricostruzione dei sinistri restino sempre centrali le antiche modalità «analogiche» proprie delle istruttorie a matrice prevalentemente testimoniale. Esse vanno gradualmente cedendo il passo ad altre e più oggettive risultanze digitali. Alcune sono facilmente acquisibili con gli smartphone delle parti, come incidentalmente rilevato anche dalla Cassazione (ordinanza 28924/2022).

La «convivenza» con l'Edr

Ora ci sono anche le registrazioni operate da strumenti più performanti, quali gli Edr (Event data recorder) introdotti dal regolamento Ue 2019/2144, obbligatori (pur solo a fini di analisi e ricerca) dal 6 luglio 2022 per i veicoli di nuova omologazione e dal 7 luglio 2024 per tutti quelli di prima immatricolazione. Gli Edr si differenziano dalle scatole nere «assicurative» in primis perché non vengono montati ma sono parti integranti del veicolo.

Quindi, gli Edr non possono essere disinstallati e potrebbero garantire analisi più precise, disattendendo quelle basate sulle comuni black box. Si vedrà quali saranno gli orientamenti della giurisprudenza sulla questione.